

Varese, 19 aprile 2023

CIRCOLARE N. 3/2023

Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti in materia fiscale e amministrativa.

<p style="text-align: center;">PUBBLICATA LA NUOVA GUIDA SULL'IMPOSTA DI BOLLO</p>
<p>L'Agenzia delle entrate pubblica la nuova guida sull'imposta di bollo sulle fatture elettroniche aggiornata al mese di marzo 2023. In particolare, con la nuova disposizione viene incrementato, da 250 euro a 5.000 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare cumulativamente anziché in modo frazionato, entro l'anno, il versamento dell'imposta di bollo. Come specificato dalla norma le novità sono in vigore a partire dalle fatture quelle emesse dal 1° gennaio 2023. (Agenzia delle entrate, nuova guida sull'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)</p>
<p style="text-align: center;">AUTORIZZATO IL LIMITE DI 85.000 EURO PER I FORFETTARI</p>
<p>In relazione all'incremento della soglia di ricavi e compensi per il regime forfetario, con la Decisione di esecuzione n. 664 del 21 marzo 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, il Consiglio UE ha autorizzato l'Italia a esentare dall'Iva i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non superi 85.000 euro. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Decisione di esecuzione n. 664 del 21 marzo 2023)</p>
<p style="text-align: center;">COMUNICATI I MINIMALI E MASSIMALI ENASARCO 2023</p>
<p>In data 7 marzo 2023 l'Enasarco ha reso note le novità riguardanti gli importi dei minimali e massimali contributivi dovuti alla Fondazione per il 2023. (Enasarco, comunicato 7 marzo 2023)</p>
<p style="text-align: center;">FAQ AGENZIA DELLE ENTRATE – SCARTO COMUNICAZIONE CREDITI IMPOSTE ENERGIA</p>
<p>Se le comunicazioni dei crediti d'imposta energetici vengono scartate perché il codice Ateco dell'impresa non era coerente rispetto alla tipologia del credito o perché la società che ha presentato l'istanza è diversa da quella che aveva maturato il credito nel 2022, è possibile inviare la comunicazione tramite pec all'indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it anche successivamente al 16 marzo 2023, compilando lo stesso modello approvato con il provvedimento n. 56785 del 1° marzo 2023. (Agenzia delle entrate, faq)</p>

NOVITA' PER I REDDITI DAL PERIODO DI IMPOSTA 2022

L'articolo 1 del D.Lgs. 230/2021 ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente.

In conseguenza dell'entrata in vigore dell'assegno unico, l'articolo 10, comma 4, del medesimo decreto delegato ha modificato l'articolo 12, Tuir, contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia.

Ciò significa che, sempre con decorrenza dal 1° marzo 2022:

- cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni; cessano di avere efficacia le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di 3 anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico;
- è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno 4 figli) di cui al comma 1-*bis*.

In considerazione della circostanza che la modifica dell'articolo 12 è entrata in vigore a partire dal mese di marzo 2022, si rende necessario descrivere i criteri di liquidazione per la determinazione delle detrazioni per figli a carico, distinguendo tra i due periodi dell'anno, *ante* 1° marzo (normativa precedente) e dal 1° marzo 2022 (nuova normativa). Si precisa comunque, che ai fini del riconoscimento, seppur riferito ai mesi di gennaio e febbraio 2022, delle agevolazioni di cui sopra, il rispettivo requisito va verificato al 31 dicembre 2022.

CONVERTITO IL D.L. 11/2023 SULLE MODIFICHE AL C.D. SUPERBONUS

La L. 38/2023, di conversione del D.L. 11/2023, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2023.

Di seguito evidenziamo le novità di maggiore interesse che, secondo quanto previsto dall'articolo 3, sono entrate in vigore a decorrere dal 12 aprile 2023, giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo	Contenuto
Articolo 01	Proroga termini spese per le persone fisiche In sede di conversione in legge è stato prevista la proroga al 30 settembre 2023, rispetto all'originario termine del 31 marzo 2023, della data ultima di sostenimento delle spese per gli interventi effettuati su unità immobiliari da parte delle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, fermo restando che almeno il 30% delle spese complessive sia stato sostenuto entro il 30 settembre 2022.

Articolo 2, commi 1- 3 <i>quinquies</i>	<p>Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali</p> <p>Non è più consentito, in relazione agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, D.L. 34/2020, l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) (sconto in fattura) e b) (cessione del credito).</p> <p>In sede di conversione in legge è stato previsto che il divieto non si applica alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-<i>ter</i>, D.L. 34/2020.</p> <p>Inoltre, il divieto non trova applicazione in riferimento alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119, D.L. 34/2020, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:</p> <p>a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-<i>ter</i>, D.L. 34/2020;</p> <p>b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-<i>ter</i>, D.L. 34/2020;</p> <p>c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, D.L. 34/2020, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali al 17 febbraio 2023 risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati.</p> <p>Il divieto non trova inoltre applicazione anche per le opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119, D.L. 34/2020, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:</p> <p>a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;</p> <p>b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui al 12 aprile 2023 non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000;</p> <p>c) risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all'articolo 16-<i>bis</i>, commi 1, lettera d) 3 del Tuir, e all'articolo 16, comma 1-<i>septies</i>, D.L. 63/2013, la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.</p> <p>In sede di conversione in legge è stato, inoltre, previsto che il divieto di opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito non si applica alle opzioni esercitate da:</p>
---	---

	<p>- IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di <i>in house providing</i>;</p> <p>- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;</p> <p>- Onlus, Odv e Aps,</p> <p>già costituiti al 12 aprile 2023.</p> <p>Limitatamente a Onlus, Odv e Aps, tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione del limite di spesa di cui all'articolo 119, comma 10-<i>bis</i>, D.L. 34/2020, devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo dell'articolo 119, comma 10-<i>bis</i>, lettera b), D.L. 34/2020, prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-<i>bis</i>. Il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del CdA delle Onlus, Odv e Aps, previsto dalla lettera a) del comma 10-<i>bis</i> dell'articolo 119, D.L. 34/2020, è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova oppure con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000, che i predetti membri del CdA non hanno percepito compensi o indennità di carica ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.</p> <p>Esclusi dal divieto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito sono anche gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-<i>ter</i>, primo periodo, D.L. 34/2020, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del CdM 16 settembre 2022, situati nei territori delle Marche.</p>
Articolo 2, comma 3- <i>sexies</i>	<p>Modifiche rateizzazione crediti</p> <p>Intervenendo sull'articolo 119, D.L. 34/2020, viene inserito il nuovo comma 8-<i>quinquies</i>, stabilendo che per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023.</p> <p>L'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023.</p> <p>L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.</p>

Articolo 2- ter	<p>Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese</p> <p>In riferimento alle spese relative agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, D.L. 34/2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'articolo 121, comma 1-bis, D.L. 34/2020, deve essere interpretato nel senso che, per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119, D.L. 34/2020, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo;- gli articoli 119, comma 15, e 121, comma 1-ter, D.L. 34/2020, nella parte in cui prevedono la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità ivi previsto, si interpretano nel senso che, ai fini della predetta detraibilità, l'indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo;- è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione <i>in bonis</i> di cui all'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 3, comma 3, D.M. 58/2017, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16, commi 1-<i>quater</i>, 1-<i>quinquies</i> e 1-<i>septies</i>, D.L. 63/2013 e all'articolo 119, comma 4, D.L. 34/2020. In relazione a tali benefici fiscali, la lettera b), comma 1, articolo 2, D.L. 16/2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, D.L. 34/2020, la remissione <i>in bonis</i> del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7, articolo 121, D.L. 34/2020;- l'articolo 10-<i>bis</i>, D.L. 21/2022, si interpreta nel senso che:<ol style="list-style-type: none">1. per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell'occorrente qualificazione di cui alla lettera a), comma 1, articolo 10-<i>bis</i>, D.L. 21/2022, oppure di documentare al committente o all'impresa appaltatrice l'avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b), comma 1, risultati soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;2. il limite di 516.000 euro di cui all'alinea del comma 1 e al comma 2, articolo 10-<i>bis</i>, D.L. 21/2022, è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;3. le disposizioni dell'articolo 10-<i>bis</i>, D.L. 21/2022, essendo riferite alle spese sostenute per l'esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari.
Articolo 2- quinquies	<p>Comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito</p> <p>La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui al l'articolo 3, comma 10-<i>octies</i>, D.L. 198/2022, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso al 31 marzo 2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di</p>

	cui all'articolo 64, Tub o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 209/2005.
--	---

5 PER MILLE: LE REGOLE PER L'ANNO 2023

Con la pubblicazione del D.P.C.M. datato 23 luglio 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020), previsto dall'articolo 4, D.Lgs. 111/2017, provvedimento che attua la legge delega di riforma del Terzo settore (L. 106/2016) con riferimento all'istituto del 5 per mille, sono cambiate le regole per gestire la procedura da parte dei soggetti interessati.

Tale D.P.C.M. abroga infatti e sostituisce i 2 precedenti decreti che fino ad oggi hanno regolato la materia:

- il D.P.C.M. datato 23 aprile 2010 che reca le finalità e i soggetti ai quali può essere destinato il cinque per mille;
- il D.P.C.M. datato 7 luglio 2016, recante disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione della previsione contenuta nel comma 154, articolo 1, L. 190/2014 (la Legge di Bilancio per l'anno 2015).

Disciplina transitoria

Va tenuto comunque presente che per l'anno finanziario 2021 sono risultate ancora valide le "vecchie" regole. Ciò in quanto il secondo comma dell'articolo 1 del citato D.P.C.M. espressamente ha previsto che *"le disposizioni di cui al comma 1 lettera a) [quelle che richiamano i nuovi ETS come destinatari della disciplina] hanno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore"*.

In pratica, attesa l'intervenuta l'operatività del Runts a partire dal 23 novembre 2021, la disciplina dettata dal citato D.P.C.M. in relazione ai nuovi enti del Terzo settore (gli ETS) ha trovato applicazione a partire dall'esercizio finanziario 2022 (con l'eccezione delle Onlus come si dirà meglio in seguito).

Tuttavia, relativamente a Odv e Aps coinvolte nel processo di trasmigrazione al Runts, con **Avviso pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo scorso 24 marzo 2023** è stato chiarito che gli Enti che sono stati coinvolti nel processo di trasmigrazione nel Runts e che sono già inclusi nell'elenco permanente di cui all'articolo 8, D.P.C.M. 23 luglio 2020 saranno considerati accreditati al beneficio anche per l'anno 2023 a prescindere dalla data in cui ottengono il provvedimento di iscrizione nel Runts.

Fermo quando detto in precedenza, il Ministero ulteriormente precisa che i medesimi enti, non appena ottengono il provvedimento di iscrizione al Runts all'esito della trasmigrazione, sono invitati ad entrare in piattaforma Runts, e compilare l'apposita pratica di "Cinque per mille" barrando il campo "Accreditamento del 5/1000" e inserendo l'IBAN per l'accredito al beneficio o, in alternativa, il dato della tesoreria.

Con il nuovo decreto si modificano le modalità e i termini di accreditamento:

- viene eliminato il doppio adempimento, ovvero domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva, prevedendo un'autocertificazione del possesso dei requisiti contestuale all'istanza di accreditamento;
- il termine per la presentazione dell'istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille viene fissato al 10 aprile per tutte le tipologie di beneficiari, ma se tale termine scade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo: per l'anno 2023 il termine di scadenza è l'11 aprile 2023 in quanto il 10 aprile cade di giorno festivo. Da ultimo, i soggetti obbligati ad applicare le disposizioni del nuovo D.P.C.M. (in pratica, gli enti di Terzo settore), per ottenere l'accreditamento al contributo del 5 per mille dovranno rivolgersi al Ministero delle politiche sociali per il tramite dell'ufficio del Runts e non più all'Agenzia delle entrate. Va inoltre precisato che allo stato attuale (anno finanziario 2023) i soggetti destinatari delle nuove regole sono le molte organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) che hanno completato il percorso di trasmigrazione al Runts, nonché i soggetti che spontaneamente hanno completato il percorso di iscrizione nel nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore (come ad esempio gli enti filantropici o le società di mutuo soccorso).

ANCORA TEMPO PER IL CONDONO FORMALE IN SCADENZA IL PROSSIMO 31 OTTOBRE - I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 6/E/2023

Aspetti generali

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo del D.L. 34/2023 sono state modificate alcune scadenze della c.d. tregua fiscale, ed in particolare riguardo al ravvedimento speciale e alla sanatoria delle irregolarità formali.

Il Legislatore ha previsto 2 interventi:

- il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale è stato spostato dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023;
- sul ravvedimento speciale, la rimozione delle irregolarità o dell'omissioni imputabili al contribuente, in luogo del 31 marzo 2023, deve avvenire entro la data del 30 settembre 2023; sono state inoltre prorogate rispettivamente al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023 la 2° e la 3° rata, le altre scadenze rimangono invariate.

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in materia con le circolari n. 1/E/2023 e n. 2/E/2023, oltre che con la recente circolare n. 6/E del 20 marzo della quale si propone di seguito una sintesi.

Sintesi della circolare n. 6/E/2023

La circolare citata contiene indicazioni:

- sulla regolarizzazione delle irregolarità formali;
- sul "*ravvedimento speciale*";
- sull'adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
- sulla definizione delle liti pendenti;
- sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

Si riporta una sintesi dei principali chiarimenti, con indicazione in parentesi dei commi di riferimento della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023)

Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173)	<p>In materia di Iva si considerano sanabili:</p> <p>l'invio delle fatture elettroniche allo Sdl oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell'imposta;</p> <p>l'omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati ed inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell'Iva dovuta;</p> <p>l'errata indicazione del codice "<i>natura</i>", laddove non incida sulla corretta liquidazione dell'imposta.</p>
Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178)	<p>Non rientra nel ravvedimento speciale l'esercizio dell'opzione per la proroga del regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati.</p> <p>Rientrano invece nel ravvedimento speciale le violazioni accertabili ai sensi dell'articolo 41-<i>bis</i>, D.P.R. 600/1973 (Accertamento parziale in base agli elementi segnalati dall'Anagrafe tributaria), purché non già contestate.</p>
Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185),	<p>Si precisa che gli atti derivanti dai controlli formali di cui all'articolo 36-<i>ter</i>, D.P.R. 600/1973 rientrano nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia ricevuta la comunicazione dell'esito del controllo. Inoltre, non è possibile definire gli atti di contestazione con cui vengono irrogate le sole sanzioni, ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 472/1997.</p>
Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205),	<p>La circolare chiarisce che, in caso di effettuazione della costituzione in giudizio entro il 31 dicembre 2022 ma prima che sia decorso il termine di 90 giorni per il reclamo/mediazione, la lite è definibile attraverso il pagamento di un importo pari all'intero valore della controversia.</p> <p>Nell'ipotesi in cui i provvedimenti impositivi riguardino distintamente società e soci, e i relativi giudizi siano stati unificati nel corso dei vari gradi, è possibile per il/i socio/i e la società procedere autonomamente e distintamente alla definizione agevolata dell'atto impositivo da ciascuno di essi impugnato.</p> <p>Per le controversie relative alle sole sanzioni non collegate al tributo pendente in Cassazione, ed eventualmente anche interessate dalla soccombenza integrale dell'Agenzia nei precedenti gradi di giudizio, la lite è definibile mediante pagamento del 15 per cento del valore della controversia.</p> <p>La circolare chiarisce, inoltre, che la presentazione dell'istanza di sospensione del giudizio non ha effetti vincolanti in termini di adesione alla definizione della lite mentre l'intervenuta trattazione dell'udienza non preclude la definizione agevolata.</p>

<p>Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221),</p>	<p>La circolare precisa che, qualora al 1° gennaio 2023 sia decorso il termine per il pagamento di una o più rate nonché quello per il pagamento della rata successiva, si verifica la decadenza dalla rateazione. In tal caso, la regolarizzazione deve riguardare l'intero ammontare del debito residuo.</p> <p>Nel caso, invece, di omesso o carente versamento di una rata entro l'ordinaria scadenza e senza che sia ancora intervenuta la decadenza dalla rateazione, la regolarizzazione deve riguardare il solo importo non versato al 1° gennaio 2023, mentre le rate non ancora scadute non possono essere regolarizzate, con conseguente versamento di imposte, interessi e sanzioni alle ordinarie scadenze previste dal piano di rateazione.</p>
<p>Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 222 a 252)</p>	<p>La circolare ricomprende nell'ambito di applicazione anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie.</p> <p>Sui rapporti con le precedenti definizioni, la circolare specifica che nel caso in cui alcuni debiti oggetto di precedenti definizioni agevolate non rientrino tra quelli agevolati sulla base della nuova definizione, gli stessi devono essere saldati rispettando il precedente piano di rateazione previsto dalle regole della definizione agevolata a cui si è aderito.</p> <p>In caso di adesione alla "<i>rottamazione quater</i>" per carichi precedentemente ricompresi nella "<i>rottamazione ter</i>", è necessario indicare il numero identificativo della cartella di pagamento.</p> <p>Sempre secondo la circolare, infine, possono essere oggetto della "<i>rottamazione quater</i>" tutti i carichi già inseriti in dichiarazioni di adesione alle precedenti "<i>rottamazioni</i>", anche nell'ipotesi di inefficacia della precedente "<i>rottamazione</i>" in conseguenza del mancato pagamento nei termini anche di una sola delle rate dovute a titolo di definizione.</p>

Infine, si richiama l'attenzione sulla interpretazione della circolare n. 2/E/2023, poi recepita dalla legge, secondo cui sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni Iva, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.

NON IMPONIBILITÀ IVA: SEMPRE NECESSARIA L'ISCRIZIONE AL VIES (VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM)

Con la recente risposta a interpello n. 230 del 1° marzo 2023, l'Amministrazione finanziaria ha esaminato le conseguenze derivanti dalla mancata iscrizione al Vies del cessionario Ue in una vendita di beni destinati in un altro Stato membro, precisando che se non ricorrono le condizioni per il regime di non imponibilità Iva (articolo 41, comma 1, lettera a) e lettera b), D.L. 331/1993) l'assenza di un numero di identificazione valido iscritto al Vies da parte del cessionario comporta l'applicazione dell'Iva in Italia da parte del cedente nazionale. Viene altresì precisato che non

ricorrono i requisiti per qualificare l'operazione alla stregua di una "vendita a distanza" se i beni non risultano spediti o trasportati a destinazione di una delle tre seguenti categorie di soggetti:

1. persone fisiche non soggetti d'imposta;
2. organismi internazionali e consolari;
3. cessionari non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa (ad esempio i soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni o prestazioni che non attribuiscono il diritto alla detrazione, i produttori agricoli in regime speciale, i soggetti passivi che applicano il regime del margine per i beni usati e gli enti che non sono soggetti passivi Iva).

Aspetti generali

Secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 1, lettera a), D.L. 331/1993, le cessioni intracomunitarie sono non imponibili Iva solo se riguardano "cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta... ". In particolare, affinché un'operazione possa essere qualificata come cessione intracomunitaria non imponibile devono sussistere congiuntamente tutti i requisiti previsti dal citato articolo 41, comma 1, lettera a), D.L. 331/1993, vale a dire:

- la soggettività passiva ai fini Iva e in diversi paesi dell'Unione europea del cedente e del cessionario,
- il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni,
- l'onerosità dell'operazione,
- l'effettiva movimentazione dei beni dall'Italia e arrivo in un altro Stato membro.

Peraltro, affinché possa trovare applicazione la non imponibilità Iva, è richiesto che:

- il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 50, comma 6 (elenchi intrastat), o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso;
- i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione Iva agli stessi attribuito da un altro Stato membro.
-

Soggetti obbligati all'iscrizione al Vies

Dal 1° gennaio 2020, l'iscrizione al Vies da parte dell'acquirente costituisce condizione sostanziale per l'applicazione del regime di non imponibilità Iva delle cessioni intracomunitarie; si rammenta che, sono tenuti all'iscrizione al Vies, i soggetti passivi:

- che intendono effettuare acquisti e cessioni intra-UE di beni ai sensi degli articoli 38 e 41, D.L. 331/1993;
- che intendono fornire prestazioni di servizi intra UE rilevanti ai fini Iva nel Paese di destinazione ex articolo 7-ter, D.P.R. 633/1972 o ricevere prestazioni di servizi intracomunitarie, tenuto conto dell'articolo 18, Regolamento UE 282/2011 riguardo alla prova dello *status* di soggetto passivo del committente (circolare n. 39/E/2011).
- non residenti in Italia ma ivi identificati direttamente o mediante rappresentante fiscale.

Sono altresì tenuti all'iscrizione al Vies, in presenza di particolari condizioni, anche:

- i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, c. 6, DPR 633/72;
- gli Enti non commerciali non identificati ai fini Iva;
- i contribuenti in regime forfetario ex L. 190/2014.

Riassumendo, quindi, se il cessionario non ha comunicato al fornitore un numero di identificazione valido iscritto alla banca dati Vies al momento della cessione, l'operazione non può beneficiare del regime di non imponibilità ai fini Iva di cui al citato articolo 41, comma 1, lettera a), D.L. 331/1993 con la conseguenza che questa dovrà essere assoggettata a Iva in Italia, con applicazione dell'aliquota Iva interna, da individuarsi in relazione alla tipologia di bene ceduto.

Risposta a interpello n. 230 del 1° marzo 2023

Con la risposta a interpello n. 230/E/2023, l'Agenzia delle entrate si è espressa sugli effetti derivanti dalla mancata iscrizione al Vies del cessionario Ue in una vendita di beni destinati in un altro Stato membro, ribadendo che l'assenza di un numero di identificazione valido iscritto al Vies da parte del cessionario determina l'applicazione dell'Iva in Italia da parte del cedente nazionale.

La questione affrontata dall'Agenzia delle entrate nell'interpello in oggetto riguarda una società italiana che effettua cessioni di beni nei confronti di soggetti ubicati in diversi Stati membri dell'UE, alcuni di questi non presenti nella banca dati Vies. Per tali soggetti, la società italiana nel suo interpello ha ritenuto che non fosse applicabile la disciplina delle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), D.L. 331/1993, ma che sia applicabile la normativa sulle vendite a distanza di cui alla successiva lettera b), secondo la quale sono considerate cessioni non imponibili anche *“le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro dell'Unione europea...”*.

La disciplina delle vendite a distanza

Per vendite a distanza intracomunitarie di beni si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione:

- di persone fisiche non soggetti d'imposta;
- organismi internazionali e consolari individuati in conformità all'articolo 151, Direttiva 2006/112/CE, corrispondente all'articolo 72, comma 1, D.P.R. 633/1972;
- con esclusione dei beni soggetti ad accisa, di cessionari non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.

Nel novero dei cessionari non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa rientrano:

- i soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non danno loro alcun diritto a detrazione;
- i soggetti passivi assoggettati al regime comune forfettario per i produttori agricoli;
- i soggetti passivi assoggettati al regime del margine per i beni d'occasione;
- gli enti non soggetti passivi.

Le vendite a distanza sono rilevanti ai fini Iva nel Paese UE in cui è stabilito il cliente *“consumer”* e possono essere gestite con 2 modalità differenti da parte del fornitore nazionale, ossia:

- identificandosi ai fini Iva nei singoli Paesi comunitari in cui sono destinati i beni oggetto delle vendite a distanza ed in cui è stabilito il cessionario privato, ovvero;
- identificandosi tramite lo sportello Oss con il quale è possibile liquidare l'imposta dovuta nei singoli Stati membri in Italia.

Tornando al caso oggetto di interpello, l'Agenzia delle entrate ha affermato, contrariamente a quanto sostenuto dalla società istante, che la disciplina delle vendite a distanza di beni non può applicarsi per le vendite a distanza di beni a favore di soggetti passivi UE non iscritti al Vies, mancando il requisito soggettivo del cessionario: la mancata iscrizione al Vies non può far assumere al cessionario (soggetto Iva in altro Stato UE) lo *status* di "consumer", con conseguente necessità di applicare l'imposta in Italia.

Viene affermato, infine, che la comunicazione di un numero di identificazione Iva valido diventa una condizione sostanziale per l'applicazione della non imponibilità, anziché un mero requisito di forma, mentre la valenza sostanziale dell'iscrizione al Vies assume rilievo solamente per le cessioni intracomunitarie a favore di cessionari soggetti passivi d'imposta, e non anche per quelle "assimilate" di cui all'articolo 41, lettera b), D.L. 331/1993 che disciplina le c.d. "vendite a distanza".

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

I nostri migliori saluti

REGGIORI E ASSOCIATI

N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.